

## **Imponibile in capo al dipendente il rimborso delle spese di ricarica di auto elettriche o ibride**



Gentile Cliente,

Con la presente desideriamo informarLa che l'Agenzia delle Entrate, con **la risposta a interpello 25.8.2023 n. 421**, ha chiarito che i **rimborsi erogati dal datore di lavoro al proprio dipendente** per le **spese di energia elettrica finalizzata alla ricarica domestica degli autoveicoli assegnati in uso promiscuo costituiscono reddito di lavoro dipendente da assoggettare a tassazione**, non essendo fringe benefit di cui all'art. 51 co. 4 lett. a) del TUIR.

**Il consumo di energia**, rileva l'Agenzia delle Entrate, **non rientra tra i beni e servizi forniti dal datore di lavoro** (c.d. "fringe benefit"), ma costituisce un rimborso di spese sostenuto dal lavoratore.

Inoltre, nella fattispecie in esame, **l'installazione delle infrastrutture** (wallbox, colonnine di ricarica e contatore a defalco) **effettuata presso l'abitazione del dipendente rientra tra i beni che vanno separatamente valutati** al fine di **stabilire l'importo da assoggettare a tassazione in capo al dipendente** (cfr. C.M. 326/97, § 2.3.2.1).

**La Circolare è composta da N° 3 pagine inclusa la presente**

## Premessa

Con risposta a interpello 25.8.2023 n. 421, l'Agenzia delle Entrate si è espressa **riguardo i rimborsi** erogati dal datore di lavoro **al proprio dipendente** per le spese di **energia elettrica** finalizzata alla **ricarica degli autoveicoli** assegnati in **uso promiscuo** che costituiscono reddito di lavoro dipendente da assoggettare a tassazione.

## Il caso

Nella fattispecie in esame, la società ha una flotta aziendale di autovetture assegnate in uso promiscuo ai dipendenti, con addebito del **"fringe benefit"** in busta paga. La società **sta rinnovando il parco auto con automezzi elettrici o ibridi** e ha **intenzione di riconoscere ai dipendenti il rimborso delle spese per l'energia elettrica** sostenute per ricaricare i veicoli presso le relative abitazioni. Intende rimborsare le spese collegate agli spostamenti lavorativi, e il rimborso totale per i dirigenti. L'azienda si **farà carico delle spese di installazione e di manutenzione** ordinaria delle infrastrutture necessarie come **wallbox, colonnine di ricarica, contatore a defalco**.

## Osserva

Ci si interroga **se tali rimborsi possano essere considerati esclusi da imposizione fiscale** ex art. 51 co. 4 lett. a) del TUIR

## Fringe benefit auto in uso promiscuo

Come noto, la lettera a) del co. 4 dell'art. 51 del TUIR, definisce **il regime fiscale degli autoveicoli, motocicli e ciclomotori concessi in uso promiscuo ai dipendenti** e in deroga al generale criterio di tassazione dei fringe benefit basato sul loro "valore normale", prevede un **criterio di determinazione forfetaria del quantum da assoggettare a tassazione** (cfr. C.M. 326/1997, §§ 2.3.2 e 2.3.2.1).

Con legge di bilancio 2020 (L. 160/2019), il legislatore ha previsto, ai fini dell'imponibilità, un **valore forfetario del benefit più basso per i veicoli meno inquinanti**, aumentando, invece, gradatamente la **base imponibile del valore dei veicoli con emissioni di anidride carbonica superiori ai 160 g/km**.

## Osserva

In relazione ai veicoli concessi in uso promiscuo con **contratti stipulati dall'1.7.2020**, per i veicoli di nuova immatricolazione con valori **di emissione di anidride carbonica non superiore a 60 g/km** si assume il **25%** (importo poi elevato a seconda dell'emissione di CO<sub>2</sub>) dell'importo corrispondente a una percorrenza convenzionale di 15.000 chilometri calcolato sulla base del costo chilometrico di esercizio desumibile dalle tabelle ACI, al netto degli ammontare eventualmente trattenuti al dipendente.

In relazione ai veicoli ad uso promiscuo, nella C.M. 326/1997 è stato chiarito che la **determinazione del valore imponibile** sulla base del totale del costo di percorrenza esposto nelle tabelle ACI costituisce una

determinazione dell'importo **da assoggettare a tassazione del tutto forfetaria**, che prescinde da qualunque valutazione degli effettivi costi di utilizzo del mezzo e anche dalla percorrenza che il dipendente effettua realmente.

## Osserva

È del tutto irrilevante, quindi, che il dipendente sostenga a proprio carico tutti o taluni degli elementi che **sono nella base di commisurazione del costo di percorrenza fissato dall'ACI**.

Nel medesimo documento il datore di lavoro, oltre a concedere la possibilità di utilizzare il veicolo in modo promiscuo, **può fornire**, gratuitamente o meno, **altri beni o servizi** (es. l'immobile per custodire il veicolo), che andranno separatamente valutati al fine di **stabilire l'importo da assoggettare a tassazione in capo al dipendente**.

### Installazione di infrastrutture per la ricarica

L'installazione delle infrastrutture (wallbox, colonnine di ricarica e contatore a defalco) presso l'abitazione del dipendente **rientra tra i beni** che vanno **separatamente valutati** al fine di stabilire l'importo da **assoggettare a tassazione** in capo al dipendente.

### Consumo di energia

Per quanto riguarda il **consumo di energia**, l'Agenzia delle Entrate ha specificato che **non si tratta di beni e servizi forniti dal datore di lavoro** (ovvero i "fringe benefit"), ma è un **rimborso di spese** sostenute dal lavoratore.

## Osserva

Al riguardo, si rappresenta che le somme che il datore di lavoro corrisponde al lavoratore a titolo di rimborso spese costituiscono, per quest'ultimo, **reddito di lavoro dipendente**, ad eccezione delle **spese rimborsate nell'esclusivo interesse del datore di lavoro**, anticipate dal dipendente per snellezza operativa, quali ad esempio l'acquisto di beni strumentali di piccolo valore (es. carta della fotocopiatrice o della stampante, pile della calcolatrice, ecc.), e **fatte salve specifiche deroghe** previste dal medesimo art. 51 co. 5 del TUIR **per il rimborso analitico delle spese per trasferte**.

Nella fattispecie, **i rimborsi per le spese di energia elettrica** finalizzata alla ricarica degli autoveicoli assegnati in uso promiscuo **costituiscono**, pertanto, **reddito di lavoro dipendente soggetto a tassazione**.

**Fine della Circolare N° 55/2023**